

Ordinary Assist



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 4 | Enti creditizi: conti annuali, conti consolidati e documenti contabili
- 4 | Società di capitali: disciplina del bilancio di esercizio e consolidato
- 5 | Agricoltura sociale

Prassi

- 6 | Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle start-up innovative: MISE
- 6 | PMI e startup innovative - requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nella sezione speciale: MISE
- 6 | PMI e startup innovative - requisito dei costi in R&S, immobilizzazioni immateriali e poteri di verifica della CCIAA: MISE
- 6 | PMI innovative - certificazione del bilancio: MISE
- 6 | Startup innovativa - affitto d'azienda o ramo d'azienda: MISE
- 6 | PMI e startup innovative - adempimenti informativi sui soci in caso di quotazione su piattaforma multilaterale di negoziazione: MISE
- 7 | PMI e startup innovative - adempimenti informativi sui soci in caso di polverizzazione della compagine sociale: MISE
- 7 | Voluntary disclosure: modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo
- 7 | Modifica dei termini di trasmissione della documentazione per la voluntary disclosure: ulteriori chiarimenti
- 8 | Primo anno di attività e opzione per la trasparenza fiscale: come fare
- 8 | IVA 22% sull'energia elettrica nei condomini con unità non abitative

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 9 | Contributi da destinare al finanziamento della Cassa Portieri: causale contributo

L'Agenzia delle entrate informa

- 10 | Software
- 10 | Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

- 11 | Spese di manutenzione – trattamento contabile e fiscale: Accademia Romana di Ragioneria
- 11 | Check list controllo di UNICO: Fondazione nazionale dottori commercialisti
- 11 | Fallimento delle società pubbliche: Fondazione nazionale dottori commercialisti

Ordinary Assist

- | | |
|----|--|
| 11 | IV direttiva antiriciclaggio: Fondazione nazionale dottori commercialisti |
| 11 | Posizione finanziaria netta quale indicatore di performance: Fondazione nazionale dottori commercialisti |

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>Enti creditizi: conti annuali, conti consolidati e documenti contabili</p> <p>Attuata la direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato UE, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato UE, e che abroga e sostituisce il D.lgs. n.87/1992.</p> <p>La disciplina si applica a 2 categorie di intermediari finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS, per i quali è prevista la disciplina del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato; • intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i principi IFRS, per i quali è prevista la disciplina del bilancio consolidato. <p>Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 16/9/15.</p>	<p><i>Decreto legislativo n. 136 del 18/8/15 (G.U. n.202 del 1/9/15)</i></p>
<p>Società di capitali: disciplina del bilancio di esercizio e consolidato</p> <p>Attuata la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Le disposizioni entreranno in vigore l'1/1/16.</p> <p>In sintesi, il provvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduce una nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali; • modifica il codice civile e il D.lgs. n.127/1991, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allinearne le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva; • modifica altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della direttiva o per esigenze di coordinamento. In particolare, si tratta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ del D.lgs.n.173/1997, sulla redazione del bilancio conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione e il D.lgs. n.39/2010, in materia di revisione legale dei conti, per recepire le innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/34/UE in materia di contenuto del giudizio espresso dal revisore; ✓ del D.lgs. n.38/2005, che individua i soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e/o consolidata, secondo gli IAS/IFRS, per tener conto: <ul style="list-style-type: none"> ➢ di quanto previsto dal regolamento comunitario n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, con riferimento alle società di partecipazione; ➢ delle innovazioni nel settore finanziario introdotte dal D.lgs. n.141/2010, che ha previsto il riordino dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria. 	<p><i>Decreto legislativo n. 139 del 18/9/15 (G.U. n.205 del 4/9/15)</i></p>

Ordinary Assist

<p>In particolare con l'art. 6 del D.lgs. sono stati modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli schemi del bilancio d'esercizio ordinario e abbreviato ex art. 2424, 2425 e 2435-bis c.c.; • i criteri di valutazione di talune voci di bilancio ex art. 2426 c.c.; • il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427 c.c.; <p>Il provvedimento ha, altresì, introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'obbligo di redazione del Rendiconto finanziario disposto dal nuovo art. 2425-ter c.c.; • una nuova struttura "semplificata" del bilancio adottabile dalle c.d. "micro-imprese" di cui all'art. 2435-ter c.c.. 	
<p>Agricoltura sociale</p> <p>È stato definito e regolato l'esercizio dell'agricoltura sociale, termine con cui si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli e da cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 (entro determinati limiti di fatturato) dirette a realizzare una serie di specifiche attività.</p>	<p><i>Art. 2 - legge n. 141 del 18/8/15 (G.U. n.208 del 8/9/15)</i></p>
<p>In particolare, rientrano nella definizione le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. <p>È stato stabilito che le attività di cui alle lettere b), c) e d), esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.</p> <p>Da tale qualificazione consegue che le attività rientrano nella rendita catastale attribuita all'imprenditore agricolo. Un decreto del Mipaaf stabilirà i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività.</p>	

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Scadenza dei termini per la conferma dei requisiti da parte delle start-up innovative: MISE</p> <p>Il parere fornisce chiarimenti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conferma annuale dei requisiti da parte delle società start-up innovative; • termine di adempimento previsto entro i 30 giorni dall'approvazione del bilancio o entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; • rapporti con la disciplina recata dall'art. 2364, co. 2, c.c.. 	<p><u>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. n. 161868 dell'11/9/15</u></p>
<p>PMI e startup innovative - requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nella sezione speciale: MISE</p> <p>Il parere fornisce chiarimenti su diversi quesiti in merito ai requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle PMI innovative. Il parere, che chiarisce la nozione di collaboratore a qualsiasi titolo (requisito soggettivo) ed esclude i marchi dalle forme di tutela della proprietà intellettuale rilevanti ai fini del requisito oggettivo, si applica anche alle startup innovative.</p>	<p><u>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. n. 155486 del 4/9/15</u></p>
<p>PMI e startup innovative - requisito dei costi in R&S, immobilizzazioni immateriali e poteri di verifica della CCIAA: MISE</p> <p>Il parere chiarisce che le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento di PMI innovative e, per similitudine, di startup innovative. È stato precisato, inoltre, il perimetro dei poteri di verifica sul possesso dei requisiti da parte delle camere di commercio.</p>	<p><u>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. n. 155175 del 3/9/15</u></p>
<p>PMI innovative - certificazione del bilancio: MISE</p> <p>Il parere fornisce chiarimenti in merito a 5 quesiti sulla certificazione del bilancio, requisito fondamentale per il riconoscimento delle PMI innovative.</p>	<p><u>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. n. 155144 del 3/9/15</u></p>
<p>Startup innovativa - affitto d'azienda o ramo d'azienda: MISE</p> <p>Il parere fornisce chiarimenti in merito a un quesito in materia di startup di impresa, in particolare riguardo il caso di una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe del requisito soggettivo dettato dall'art. 25, co. 2, lett. g) del D.L. 179/2012 – secondo cui la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda - in quanto trattasi di S.r.l., già costituita, che si renderebbe affittuaria di un'azienda.</p>	<p><u>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. n. 155183 del 3/9/15</u></p>
<p>PMI e startup innovative - adempimenti informativi sui soci in caso di quotazione su piattaforma multilaterale di negoziazione: MISE</p> <p>Il parere fornisce chiarimenti in merito a un quesito in merito agli obblighi informativi sui soci per una PMI innovativa quotata su una piattaforma multilaterale di negoziazione, chiarendo la disciplina dell'art. 4, co. 3, lett. h) del D.L. n. 3/2015. Il principio di trasparenza viene temperato per i soci non rilevanti. Si applica per similitudine anche alle startup innovative, tipicamente per quelle che effettuano campagne di equity- crowdfunding.</p>	<p><u>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. n. 154287 del 2/9/15</u></p>

Ordinary Assist

<p>PMI e startup innovative - adempimenti informativi sui soci in caso di polverizzazione della compagine sociale: MISE</p> <p>Il parere fornisce chiarimenti in merito a un quesito in merito al deposito del curriculum vitae dei soci per una società che effettua una campagna di equity-crowdfunding e presenta quindi un azionariato diffuso. Fornisce, inoltre, indicazioni in merito agli obblighi informativi sui soci previsti rispettivamente dall'art. 4, co. 3, lett. h) del D.L. n. 3/2015 e dall'art. 25, co. 12, lett. g), del D.L. n. 179/2012.</p>	<p><u>Ministero dello sviluppo economico, parere prot. n. 154297 del 2/9/15</u></p>
<p>Voluntary disclosure: modifica dei termini di trasmissione della relazione e della documentazione a corredo</p> <p>La trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza di accesso alla procedura e della relativa documentazione a supporto può essere effettuata fino a 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza. Anche coloro che presenteranno l'istanza a ridosso della scadenza potranno quindi avvalersi di 30 giorni per trasmettere la relazione e l'intera documentazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 116808 del 14/9/15</i></p>
<p>Non punibilità per le annualità scadute - gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l'accertamento devono essere evidenziati nella relazione e nella documentazione, per potersi considerare oggetto della procedura ai fini della causa di non punibilità.</p> <p>Integrazione delle relazioni già presentate - coloro che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono considerare oggetto della procedura imponibili, imposte e ritenute per i quali è scaduto il termine per l'accertamento e correlati alle attività dichiarate nell'ambito della stessa, devono integrare la relazione e la documentazione entro 30 giorni dal 14 settembre.</p>	
<p>Modifica dei termini di trasmissione della documentazione per la voluntary disclosure: ulteriori chiarimenti</p> <p>Al fine di poter assolvere in maniera esaustiva ai prescritti obblighi comunicativi nei confronti dell'Autorità giudiziaria, è stata prevista la possibilità di indicare nella relazione (anche se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l'invio della stessa.</p> <p>Non si tratta, quindi, di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all'Amministrazione la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della voluntary e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d'imposta coinvolti e, comunque, non anteriori al 2008.</p> <p>La prima istanza di adesione può essere integrata entro 30 giorni dalla sua presentazione anche se questo termine ricade dopo il 30/9/15.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, comunicato stampa del 15/9/15</i></p>
<p>Si ricorda che l'art. 5-quater, co. 3, del D.L. n. 167/1990 stabilisce che entro 30 giorni dalla data di esecuzione dei versamenti relativi alla voluntary disclosure, l'Agenzia delle entrate debba comunicare all'Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, affinché questa informazione sia utilizzata per l'applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 5-quinquies, co. 1, lett. a) e b) della stessa norma.</p> <p>Le stesse cause di non punibilità si applicano anche alle ipotesi introdotte dall'art. 2, co. 4, del D.L. n. 128/2015 in relazione a imponibili, imposte e ritenute, correlati alle attività dichiarate nell'ambito della disclosure per i periodi d'imposta per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.</p>	

Ordinary Assist

<p>Primo anno di attività e opzione per la trasparenza: come fare</p> <p>A decorrere dal 2015 – ossia dalla presentazione del modello Unico 2015 – il solo modo per esercitare l’opzione relativa alla trasparenza fiscale in relazione al periodo d’imposta 2015 è quella di esprimere tale volontà in dichiarazione.</p> <p>Laddove il soggetto intenzionato a esercitare l’opzione non sia tenuto, per il 2015, a presentare il modello Unico 2015 SC perché, ad esempio, il 2015 costituisce il 1° anno di attività, ovvero deve ricorrere a diverso modello in ragione della forma societaria in essere nell’annualità precedente, è stato chiarito che potrà effettuare la comunicazione ex art. 115, co. 4, del Tuir, relativa all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale, nell’anno corrente, a mezzo del modello di comunicazione dell’esercizio dell’opzione approvato con provvedimento del 4/8/04, con il relativo software, nel sito dell’Agenzia delle entrate, da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 80 del 14/9/15</i></p>
<p>È stato segnalato, in aggiunta, che è in corso di predisposizione un modello “Comunicazioni per regimi Tonnage tax, Consolidato e Trasparenza” da utilizzare in tutte le ipotesi di comunicazioni diverse dall’opzione, ovvero quando non è possibile utilizzare il modello Unico (società neocostituite o trasformate).</p>	
<p>IVA 22% sull’energia elettrica nei condomini con unità non abitative</p> <p>Alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni di un condominio, nel quale siano presenti anche unità a destinazione diversa dall’abitativo, si deve applicare l’aliquota IVA ordinaria del 22%. Non si applica l’aliquota agevolata al 10% in quanto “...non è possibile ripartire oggettivamente i consumi di energia elettrica tra quelli destinati agli usi domestici agevolati e quelli destinati ai consumi non agevolati”.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, DR Lombardia, risposta all’interpello n. 904-492/2015, fonte organi di stampa</i></p>

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIA FISCALI COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ

Contributi da destinare al finanziamento della Cassa Portieri: causale contributo

A tal fine, per consentire il versamento dei contributi a favore della Cassa Portieri mediante modello F24, si istituisce la seguente causale contributo "ASPO" denominata "Cassa Portieri".

*Agenzia delle
entrate, risoluzione
n. 79 del 3/9/15*

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • software di controllo rimborsi crediti trimestrali Iva (versione 1.0.1); • software di compilazione rimborsi crediti trimestrali Iva: (versione 1.0.1); • archivi del software di controllo modello F24 a uso banche, poste e agenti della riscossione; • software di controllo dichiarazione Iva e Iva base 2015 (versione 1.1.1); • software di compilazione dichiarazione Iva e Iva base 2015: (versione 1.1.1); • software di controllo dichiarazione Irap 2015 (versione 1.0.3); • software di compilazione dichiarazione Irap 2015 (versione 1.0.3); • software di controllo destinazione 8, 5 e 2 per 1.000 Irpef 2015 (versione 1.0.1); • software di controllo modello 770 Semplificato 2015 (versione 1.2.1); • tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo; • software di controllo modelli Unico 2015 (Pf, Sp, Sc, Enc) (versione 1.3.5); • software di compilazione Consolidato nazionale e mondiale 2015 (versione 1.0.3); • software di controllo Consolidato nazionale e mondiale 2015 (versione 1.0.3); • software di controllo Studi di settore (versione 1.0.2); • software Gerico Studi di settore (versione 1.0.5); • procedura di controllo modelli F24 (versione 3.8.9). 	<p><i>Agenzia delle entrate, pubblicati sul sito Dall'1 al 15/9/15</i></p>
<p>Aggiornamento archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • archivi, elenchi e altre utilità; • elenco dei provvedimenti di idoneità delle apparecchiature per l'attività di spettacolo e di intrattenimento; • tabelle codici a uso degli agenti della riscossione; • elenco banche convenzionate per il modello F24; • osservatori regionali Studi di settore; • elenco delle imprese in possesso del certificato di conformità (misuratori fiscali – Carta termica); • tabella dei Comuni convenzionati per pagamenti di imposte comunali (modello F24); • Guida "Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare" a cura della DR Piemonte. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Spese di manutenzione – trattamento contabile e fiscale: Accademia Romana di Ragioneria</p> <p>Esaminato la disciplina contabile e fiscale delle spese di manutenzione. In tale categoria di spese rientrano diverse tipologie di interventi. A seconda della tipologia di intervento e del bene soggetto a manutenzione, si avranno differenti trattamenti contabili e fiscali. In particolare, l'OIC 16 distingue le spese di manutenzione in 2 tipologie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese di manutenzione ordinaria; • spese di manutenzione straordinaria. <p>Al fine di effettuare corrette rilevazioni contabili e fiscali, pertanto, dovranno essere valutare con attenzione le peculiarità di ogni singolo intervento.</p>	<p><u>Accademia, nota operativa n.12/2015</u></p>
<p>Check list controllo di UNICO: Fondazione nazionale dottori commercialisti</p> <p>Pubblicato uno strumento operativo di controllo di Unico di ausilio all'attività svolta negli studi professionali.</p>	<p><u>FNC, documento pubblicato il 15/9/15</u></p>
<p>Fallimento delle società pubbliche: Fondazione nazionale dottori commercialisti</p> <p>Analizzata la questione fallibilità delle società c.d. pubbliche o in mano pubblica e più nello specifico delle società in house, anche sotto il profilo della individuazione della natura giuridica dei predetti enti.</p>	<p><u>FNC, documento pubblicato il 15/9/15</u></p>
<p>IV direttiva antiriciclaggio: Fondazione nazionale dottori commercialisti</p> <p>Analizzate le disposizioni contenute nella direttiva 2015/849/CE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché le modifiche di maggior rilievo per i commercialisti che, con il recepimento della normativa comunitaria, saranno chiamati a rivedere le misure già predisposte in ossequio a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2007.</p>	<p><u>FNC, documento pubblicato il 15/9/15</u></p>
<p>Posizione finanziaria netta quale indicatore di performance: Fondazione nazionale dottori commercialisti</p> <p>Il documento dei commercialisti evidenzia come il valore segnaletico della posizione finanziaria netta, in aggiunta ad altri, possa costituire un indicatore alternativo di performance, ossia un elemento diagnostico sullo stato di salute dell'impresa, con particolare attenzione all'aspetto finanziario e patrimoniale.</p>	<p><u>FNC, documento pubblicato il 15/9/15</u></p>